



COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del 30-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI, RIDUZIONI, ESENZIONI - ANNUALITÀ 2026

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:30, nella sede comunale, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Presiede l'adunanza il Presidente **FERDINANDO COPPOLA**, assiste il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Paolo Valler**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 12** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
Paganini Monica	P	Bianchini Carmela	P
Tinfena Gianluca	P	Essaadi Abdelouahed	P
Luciani Sara	P	Magrone Fabiana	P
Monfroni Camilla	P	Binetti Alessio	A
Vesco Giovanni Enrico	P	PAVERO GINO	A
Nardi Massimiliano	P	NAVALESI ALESSANDRO	A
Tabone Stefano	P	RIGHI BRUNELLA	A
Magliani Paolo	P	Gregorini Carlo	A
COPPOLA FERDINANDO	P		

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicato in oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arcola, li 20-07-2026

Bertolotto Dario

Il sottoscritto, in qualità di **RESPONSABILE AREA CONTABILITA'**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA'

Arcola, li 20-07-2026

Bertolotto Dario

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 397/2025 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti per gli anni 2026-2029 e stabilisce i criteri per la copertura integrale dei costi e la determinazione delle tariffe;

- 355/2025 che disciplina l'introduzione del c.d. Bonus Sociale;
- 374/2025 che aggiorna la regolazione della qualità tecnica del servizio di gestione rifiuti (RQTR) fissando gli standard minimi di infrastrutturazione e performance nazionali.

-

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Arcola è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025;

DATO ATTO CHE è stato predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe dei rapporti con l'utenza, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti nel quale è esposto un costo complessivo di € 1.680.823,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025 per l'annualità 2026 e di euro 1.803.120,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025 per l'annualità 2027, di € 1.990.582,00 per l'annualità 2028 e di € 2.007.544,00 per l'annualità 2029;

DATO ATTO CHE, relativamente all'annualità 2028-2029 ad oggi non sono ancora note le detrazioni di cui alla determina 1/DTAC/2025 da imputare e pertanto si provvederà in fase di aggiornamento del pef e di determinazione delle tariffe per l'anno 2028 e 2029 ad imputare le detrazioni scomputabili dalla tariffa;

TENUTO CONTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di validazione con esito positivo del piano finanziario effettuata da Arlir (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) in qualità di Ente territorialmente competente come da decreto N. 139 del 16 luglio 2026 **“Allegato “A”**;

DATO ATTO CHE, conseguentemente alla predisposizione del PEF annualità 2026-2029, è necessario provvedere alla rideterminazione delle tariffe Tari per l'annualità 2026 a copertura del costo del servizio e alle relative riduzioni/agevolazioni tariffarie;

VISTE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'**Allegato “B”** (Tariffe utenze domestiche) e **Allegato “C”** (Tariffe utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO CHE deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO CHE il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 79 del 15/12/2023, prevede le seguenti esenzioni e riduzioni:

- Art. 15 - ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

ESENZIONI

- Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività – Esenzione 100%;
- Associazioni di volontariato Onlus iscritti negli appositi elenchi operanti nel terzo settore limitatamente agli immobili direttamente dedicati al perseguimento delle finalità dell'Associazione – Esenzione 100%.

RIDUZIONI

- Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – 10.000: Riduzione 50% da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152: Riduzione 15%;
- Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 15%, da applicarsi esclusivamente all'immobile non più destinato ad abitazione principale;
- Pensionati AIRE: riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito (il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia): Riduzione 66,66%;

- Art. 16 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

- Riduzione della tariffa del tributo del 30% per le utenze non domestiche adibite ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare, che le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
- Riduzione del 10% per i negozi già presenti e ubicati in centro storico;

CONSIDERATO CHE l'art. 21 comma 1 del Regolamento TARI succitato recita *“Il Comune può deliberare annualmente variazioni delle riduzioni/esenzioni previste dall'art. 15 del presente Regolamento, oppure deliberarne ulteriori, garantendo la copertura del costo attraverso apposita autorizzazione di spesa, e ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

RITENUTO opportuno confermare/ aggiornare anche per l'annualità 2026, al fine di fornire adeguato sostegno ai nuclei familiari con particolare attenzione ai nuclei numerosi e con ridotta capacità reddituale, le variazioni alle riduzioni/esenzioni di cui all'art. 15 del Regolamento TARI, di seguito evidenziate:

ESENZIONI

- Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività – Esenzione 100%;
- Associazioni di volontariato Onlus iscritti negli appositi elenchi operanti nel terzo settore limitatamente agli immobili direttamente dedicati al perseguimento delle finalità dell'Associazione - Esenzione 100%.

RIDUZIONI

- Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – **12.000**: Riduzione 50%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152: Riduzione 15%;
- Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 50%, da applicarsi esclusivamente all'immobile non più destinato ad abitazione principale;
- Pensionati AIRE: riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito (il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia): Riduzione 66,66%;

DATO ATTO CHE, per quanto concerne le esenzioni/riduzioni TARI a discrezionalità dell'Ente ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, fruibili a domanda del contribuente, e dell'art. 21, comma 1, del vigente regolamento comunale è intenzione dell'Amministrazione confermare/ stabilire le seguenti agevolazioni per l'annualità 2026:

a) ESENZIONI

- Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
- Esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under 40 residenti nel Comune di Arcola con almeno un figlio minore a carico per il primo anno di residenza nel Comune (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i genitori);
- **Esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under 30 residenti nel Comune di Arcola senza figli per il primo anno di residenza (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i contribuenti);**

b) RIDUZIONI

- Riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- Nuclei familiari con ISEE compreso tra euro 11.000,01 e 15.000,00 con due o più figli minori a carico: Riduzione del 50%;
- Nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a euro 25.000,00 con almeno tre figli a carico: Riduzione 50%;
- Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza con ISEE fino a 25.000,00: Riduzione del 50%;

RICHIAMATI infine:

- l'art.151 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30

dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- la legge di bilancio 2026 (Legge nr. 199 del 30/12/2025 – S.O. 42/L alla G.U. 301 del 30/12/2025) ha confermato la proroga al 31 luglio del termine per l’approvazione del PEF, delle tariffe e i regolamenti TARI con decorrenza dall’annualità 2026 (articolo 1, comma 677) e che pertanto l’approvazione del PEF 2026-2029 e la correlata definizione delle tariffe TARI 2026 sono prorogate al 31/07/2026;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto, in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno in corso, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con legge 15 Luglio 2022 n. 91 che prevede la riformulazione dell’Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) c. 5-quinquies del D.L. nr. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228, così come di seguito riformulato:

“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

ATTESO CHE il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO CHE il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 21/1/2025, n. 24 ha previsto dal 1° gennaio 2025 uno "**sconto pari al 25% della Tari**" per i contribuenti in condizioni di disagio economico ricadenti nelle seguenti fasce di reddito:

- ISEE non superiore a 9.530,00 euro;
- ISEE da 9.530,00 euro a 20.000,00 euro con almeno 4 figli a carico;

DATO ATTO CHE la delibera 2/2026/R/com di Arera ha innalzato dal 1° gennaio 2026, la soglia minima per ottenere automaticamente il bonus sociale della prima fascia di ISEE da € 9.530 euro stabiliti per il 2025 ad € 9.796 euro;

DATO ATTO, inoltre, che anche per il 2026 è stata confermata la **componente aggiuntiva della "bolletta" Tari** per **imprese** e cittadini a **copertura** degli sconti per gli utenti a basso reddito ex Dpcm 21/1/2025, n. 24, stabilita dalla deliberazione 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/Rif in 6 euro per utenza;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 48 del 16/06/2026 avente ad oggetto "Scadenze rate Tari anno 2026: determinazioni" con cui sono state determinate le scadenze delle rate Tari anno 2026 e le relative percentuali secondo le seguenti modalità:

- prima rata: 31/07/2026 (acconto pari al 40% alla TARI 2025, con applicazione del rimborso del bonus tari 2025 ove dovuto);
- seconda rata: 30/09/2026 (acconto pari al 30% secondo le tariffe Tari 2026);
terza rata: 04/12/2026 (30% del dovuto secondo le tariffe Tari 2026, al netto dell'acconto calcolata sulle Tariffe Tari 2026).

con possibilità, per 2^a e 3^a rata, di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2026;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto sopra espresso, si provvederà ad effettuare eventuali conguagli connessi all'applicazione del Bonus sociale;

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/07/2026;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore I Dott. Dario Bertolotto;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n.10 voti favorevoli, nessun voto contrario su n. 12 Consiglieri comunali presenti e n. 10 votanti, essendosi astenuti n. 2 Consiglieri (Magliani e Vesco),

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il Piano Economico Finanziario 2026-2029, opportunamente validato dall'Ente di Arlir (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) in qualità di Ente territorialmente competente come da decreto N. 139 del 16 luglio 2026 allegato al presente provvedimento "**Allegato A**";
- 3) **Di approvare**, sulla base delle risultanze del PEF 2026-2029 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'**Allegato "B"** (Tariffe utenze domestiche) e **Allegato "C"** (Tariffe utenze non domestiche) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di confermare/ aggiornare** anche per l'annualità 2026, al fine di fornire adeguato sostegno ai nuclei familiari con particolare attenzione ai nuclei numerosi e con ridotta capacità reddituale, le variazioni alle riduzioni/esenzioni di cui all'art. 15 del Regolamento TARI, come di seguito riportate:

ESENZIONI

- Situazione ISEE, da presentare per ciascun anno, € 0 – 6.000,00 – Esenzione 100%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività – Esenzione 100%;
- Associazioni di volontariato Onlus iscritti negli appositi elenchi operanti nel terzo settore limitatamente agli immobili direttamente dedicati al perseguimento delle finalità dell'Associazione - Esenzione 100%.

RIDUZIONI

- Situazione ISEE da presentare per ciascun anno 6.001,00 – **12.000**: Riduzione 50%, da applicarsi esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale;
- Utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152: Riduzione 15%;
- Contribuenti residenti in Case di riposo o di cura o presso Istituti penitenziari o di recupero - Riduzione 50%, da applicarsi esclusivamente all'immobile non più destinato ad abitazione principale;

-Pensionati AIRE: riduzione per i pensionati, anche non italiani, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, in relazione ad un solo immobile detenuto a titolo di proprietà o usufrutto, sito in Italia che non sia locato o ceduto in comodato, anche gratuito (il contribuente deve essere titolare di pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia): Riduzione 66,66%;

5) **Di confermare/ aggiornare**, per l'annualità 2026, le seguenti esenzioni/riduzioni TARI a discrezionalità dell'Ente ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, fruibili a domanda del contribuente, e dell'art. 21, comma 1, del vigente regolamento comunale di seguito riportate:

c) ESENZIONI

- Nuove attività commerciali che apriranno all'interno dei centri storici presenti sul territorio comunale: Esenzione 100%;
- Esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under 40 residenti nel Comune di Arcola con almeno un figlio minore a carico per il primo anno di residenza nel Comune (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i genitori);
- Esenzione totale per i nuovi nuclei familiari under 30 residenti nel Comune di Arcola senza figli per il primo anno di residenza (il requisito anagrafico dovrà essere posseduto da entrambi i contribuenti);

d) RIDUZIONI

- Riduzione TARI sulla parte variabile, da calcolarsi proporzionalmente al numero complessivo dei componenti del nucleo familiare, per le utenze in cui siano presenti studenti universitari fuori sede, che hanno un contratto regolare di locazione di almeno 8 mesi l'anno;
- Nuclei familiari con ISEE compreso tra euro 11.000,01 e 15.000,00 con due o più figli minori a carico: Riduzione del 50%;

- Nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a euro 25.000,00 con almeno tre figli a carico: Riduzione 50%;
- Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza con ISEE fino a 25.000,00: Riduzione del 50%;

6) **Di confermare** quanto stabilito dalla delibera di C.C. n. 48 del 16/06/2026 avente ad oggetto “Scadenze rate Tari anno 2026: determinazioni” di seguito riportato:

- prima rata: 31/07/2026 (acconto pari al 40% alla TARI 2025, con applicazione del rimborso del bonus tari 2025 ove dovuto);
- seconda rata: 30/09/2026 (acconto pari al 30% secondo le tariffe Tari 2026);
- terza rata: 04/12/2026 (30% del dovuto secondo le tariffe Tari 2026, al netto dell’acconto calcolata sulle Tariffe Tari 2026).

con possibilità, per 2^a e 3^a rata, di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2026;

7) **Di dare atto** che le suddette esenzioni sono coperte nel rispetto di quanto previsto dalle “*Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013*”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022 e come meglio dettagliato in premessa mediante apposito stanziamento di bilancio, mentre le riduzioni connesse alla situazione reddituale e familiare saranno applicate in riduzione del piano economico finanziario;

8) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Vista l’urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: n.10 voti favorevoli, nessun voto contrario su n. 12 Consiglieri comunali presenti e n. 10 votanti, essendosi astenuti n. 2 Consiglieri (Magliani e Vesco), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott.ssa Monica Paganini

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Valler

Consigliere
FERDINANDO COPPOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Valler

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 30-07-2026 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Valler



Codice Pratica DEC/139/2026

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 139 del 16 luglio 2026

Oggetto: Presa d'atto dei risultati delle analisi del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione alla validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 relativo agli ambiti tariffari dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, ai sensi del MTR-3, allegato A della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF.

IL DIRETTORE

VISTA E RICHIAMATA la L.R. n. 13 del 29 giugno 2023 con cui è stata istituita, a far data dal primo luglio 2023, l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di Governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 29/01/2026, avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), con cui è stata nominato il Dott. Sergio Tommasini quale Direttore di ARLIR a far data dal 1° febbraio 2026;

VISTO in particolare l'art. 1 della L.R. n. 13/2023:

- comma 5 lett. d) che attribuisce ad ARLIR le *"funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014"*;
- comma 9, che stabilisce che: *"Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa"*;
- comma 13, che stabilisce che: *"Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia [omissis]"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale e ss.mm.ii*»;

VISTO il Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*»;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di*

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

RICHIAMATI:

- la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 *“Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”* – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (*“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”*) – ed in particolare:
 - l’art. 14 comma 1, che dispone – ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti – l’individuazione dell’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri;
 - l’art. 15 che individua nella Regione Liguria l’Autorità d’Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTE:

- la Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF recante *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”* e il relativo Allegato A e in particolare l’art. 30 di tale allegato che ascrive i compiti di validazione del PEF all’Ente Territorialmente Competente;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, integrata e modificata dalle Deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF recante *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* e in particolare delle componenti UR_{1,a}, UR_{2,a} e UR_{3,a};
- la Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 con cui ARERA ha approvato, tra gli altri, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, rendendo disponibile il tool di calcolo e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/RIF il cui Allegato, aggiornato con la Deliberazione 374/2025/R/RIF, definisce, tra gli altri, gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata;
- la Deliberazione ARERA del 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF che ha individuato gli adeguamenti monetari e finanziari ai sensi del MTR-3 e, in particolare, il tasso di inflazione programmata, il deflatore degli investimenti fissi lordi, i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACC_a, WACC_{RID,a} e del parametro Kd_a^{real} per la remunerazione delle immobilizzazioni in corso LIC_a;
- il Decreto del Dirigente del Settore gestione integrata dei rifiuti n. 4542/2025 avente ad oggetto *“L.R. 23/2007, art.5. Approvazione risultati della raccolta differenziata raggiunta da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell’anno 2024 e l’accertamento delle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l’anno 2024 dai Comuni della Liguria con determinazione del contributo dovuto a Regione ai sensi dell’art.1 della L.R. 20/2015;*

PREMESSO che il Metodo tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio allegato A della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, all’art.1 definisce l’Ente territorialmente Competente o ETC come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito e operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATA la Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, di cui sopra che prevede in particolare:

- all'art. 29.1 dell'Allegato A, che: *"Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18";*
- all'art. 30 del medesimo Allegato quanto di seguito riportato:
 - 30.1 *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata del gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
 - 30.2 *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;*

CONSIDERATA altresì la Deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023;

VISTO il Contratto di Servizio con cui è stato affidato all'operatore economico Acam Ambiente Spa, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al Bacino "Spezzino" dei Comuni appartenenti alla Provincia di La Spezia.

RILEVATO che la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei Comuni, che restano titolari ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 in base al quale *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia";*

RILEVATO, altresì:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della L. n. 147 del 27/12/2013 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la L. n. 15 del 25/02/2022, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative"* la quale, tra l'altro, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, L. 30/12/2025, n. 199, che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, a decorrere dall'anno 2026 il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani finanziari, di cui al punto precedente, viene differito al 31 luglio;

CONSIDERATO che con la L.R. del 29 giugno 2023 n. 13, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;

RILEVATO che, per le attività connesse alla validazione dei Piani Economici Finanziari 2026-2029 dei Comuni facenti parte dell'intero territorio ligure:

- ARLIR si è avvalsa del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab, soggetto aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- l'RTI di cui sopra ha predisposto una piattaforma di interscambio documentale al fine di consentire la disponibilità dei files e documenti da visionare e rielaborare ai fini regolatori, sulla base di quanto trasmesso dai singoli Comuni e Gestori dei servizi di gestione rifiuti urbani;
- con nota pec del 10 febbraio 2026 ARLIR, nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni e i Gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, previa attività di formazione attraverso webinar dedicati, a trasmettere tutta la documentazione richiesta ai fini della validazione tramite la piattaforma cloud di interscambio di cui sopra;
- detta piattaforma cloud ha garantito la tracciabilità e la certificazione dell'intero processo di validazione;
- in ossequio all'art. 7.4 della Deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif, si è garantita una procedura partecipata con il gestore ed i Comuni interessati, con contestuale condivisione della documentazione, motivando agli operatori le scelte adottate, ai fini del *"rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite"*,

DATO ATTO altresì che, ai fini del procedimento di validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029, sono stati acquisiti agli atti di ARLIR, così come trasmessi dai gestori sulla Piattaforma documentale:

- il Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029 grezzo trasmesso dal Gestore Acam Ambiente Spa;
- i Piani Economici Finanziari quadriennali 2026-2029 grezzi trasmessi dai Comuni interessati;
- la Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore Acam Ambiente Spa secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- la Dichiarazione di veridicità del Gestore Acam Ambiente Spa, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- le Relazioni di accompagnamento redatte dai Comuni interessati secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025
- le Dichiarazioni di veridicità dei Comuni interessati rese ai sensi del d.P.R. 445/2000;

DATO ATTO che, nei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, la società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che:

- le proposte di Piano Economico Finanziario sono state valutate attraverso il supporto tecnico-specialistico dell'operatore economico RTI Labelab ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando in particolare:
 - la validazione dei costi rendicontati dai Gestori e dai Comuni (Acam Ambiente Spa e i Comuni interessati);
 - la stratificazione dei cespiti dichiarati dai Gestori;
 - la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR-3;
 - la determinazione di quanto di competenza di ARLIR in quanto ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di validazione, e in particolare:
 - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario (p_a , X_a , K_a , e CRI);

- le componenti previsionali incentivanti (CO_{new} , e COI);
- le componenti previsionali associate a specifiche finalità ($CTS\Delta^{exp}$, CO_{116} , CQ e CO_{ANT});
- il fattore di *sharing* (b);
- i cespiti e costi di capitale;
- i conguagli;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario;
- la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo;
- la rimodulazione dei conguagli;
- la rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale;
- il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che, con riferimento al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-3, il Piano Economico Finanziario 2026-2029 presenta i seguenti esiti: non emergono superamenti del limite, come risultante dal Tool MTR-3 2026-2029 e dalla relativa Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO, altresì, che non emergono importi eccedenti il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2026-2029;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario è comprensivo dei costi operativi (Titolo III MTR-3) e dei costi d'uso del capitale (Titolo IV MTR-3) previsti nel perimetro della regolazione;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA ai sensi della sopra richiamata Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, ed in particolare:

- Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029 ETC" (Allegato 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
- Relazione di accompagnamento dei gestori;
- Dichiarazione di veridicità del Gestore operativo;
- Dichiarazione di veridicità dei Comuni, nei casi previsti dalla regolazione ARERA.

RITENUTO che il PEF così predisposto non indica fattori che generano squilibrio economico finanziario nelle gestioni;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore, ai sensi della L. n. 190/2012, art.12 comma 42 e della L. 241/1990 art. 6 bis, nel prendere atto delle risultanze dell'analisi del supporto specialistico sopra richiamato, attesta di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non comporta implicazioni finanziarie e patrimoniali per ARLIR;

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria si è conclusa favorevolmente;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di **prendere atto** delle risultanze delle analisi compiute dal supporto specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione all'attività di validazione dei Piani Economici e Finanziari;
2. conseguentemente, di **validare**, sulla base delle predette risultanze, ai sensi del comma 7.4 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, e dell'art. 30 dell'Allegato A MTR-3, in esito alle determinazioni di competenza dell'ETC, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 per i Comuni di **ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato da ARERA con la medesima Deliberazione, costituito dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 – Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato “Tool di calcolo MTR-3 2026-2029” approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 2 – Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
 - Relazione di accompagnamento dei gestori coerente con l'Allegato 2 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 3 – Dichiarazione di veridicità dei Gestori coerente con l'Allegato 3 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 4 – Dichiarazione di veridicità dei Comuni che trasmettono dati ai fini della predisposizione del PEF, coerente con l'Allegato 4 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025.
3. di **trasmettere** il presente atto ai Comuni di **ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA** per gli adempimenti connessi e conseguenti, dando atto che non saranno oggetto di pubblicazione i documenti di cui agli Allegati 3 e 4 relativi alle dichiarazioni di veridicità, a tutela dei dati personali ivi contenuti;
4. di **trasmettere** il presente atto al Gestore Acam Ambiente Spa;
5. di **procedere**, entro i 60 giorni successivi all'adozione delle pertinenti determinazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, alla trasmissione ad ARERA, tramite l'apposita procedura telematica resa disponibile da ARERA nell'area extranet, del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, della Relazione di accompagnamento, delle Dichiarazioni di veridicità del gestore e del Comune, nonché delle delibere di approvazione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026, unitamente al presente atto e ad ogni ulteriore atto o informazione richiesti dall'Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Sergio Tommasini

PEF 2024-2029

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di ARCOLA			Comune di ARCOLA			Comune di ARCOLA			Comune di ARCOLA			Comune di ARCOLA		
	Costi del gestore/i diversi dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi dal Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRF	128.034	-	128.034	128.034	-	128.034	128.034	-	128.034	128.034	-	128.034			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	179.761	-	179.761	179.761	-	179.761	179.761	-	179.761	179.761	-	179.761			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	207.545	-	207.545	207.545	-	207.545	207.545	-	207.545	207.545	-	207.545			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CAD	673.808	-	673.808	673.808	-	673.808	673.808	-	673.808	673.808	-	673.808			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - CTI^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	12.589	-	12.589	25.138	-	25.138	25.138	-	25.138	25.138	-	25.138			25.138
Costi operativi incassanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	19.408	-	19.408	30.985	-	30.985	30.985	-	30.985	30.985	-	30.985			30.985
Costi operativi incassanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	14.386	-	14.386	25.278	-	25.278	25.278	-	25.278	25.278	-	25.278			25.278
Costi operativi incassanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Portone di Shoring - b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	75.036	-	75.036	75.036	-	75.036	75.036	-	75.036	75.036	-	75.036			75.036
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{SC}	51.344	-	51.344	51.344	-	51.344	51.344	-	51.344	51.344	-	51.344			51.344
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring - AR_{SC} + AR_{SC}	75.828	-	75.828	75.828	-	75.828	75.828	-	75.828	75.828	-	75.828			75.828
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCM_{RI}	11.458	36.045	47.503	11.458	-	-	11.458	-	-	-	-	-			-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quota variabile - RC(I-T)Ima_{RI}	-	36.045	36.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE VARIABLE		117.114	117.114		120.618	120.618		119.472	119.472		119.472	119.472			-
Il Totale della entità tariffaria relativa alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/8/98	1.131.141	153.139	1.304.301	1.304.179	120.618	1.324.797	1.194.721	119.472	1.314.193	1.194.721	119.472	1.314.193			
Costi dell'attività di ripascimento e di lavaggio - CSL	91.818	-	91.818	91.818	-	91.818	91.818	-	91.818	91.818	-	91.818			91.818
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	11.890	45.011	56.901	11.890	49.561	61.451	11.890	49.561	61.451	11.890	49.561	61.451			61.451
Costi generali di gestione - CGG	79.223	-	79.223	79.223	-	79.223	79.223	-	79.223	79.223	-	79.223			79.223
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Altri costi - CO_{RI}	27.084	-	27.084	27.084	-	27.084	27.084	-	27.084	27.084	-	27.084			27.084
Costi comuni - CC	118.196	45.011	163.207	118.196	49.561	167.757	118.196	49.561	167.757	118.196	49.561	167.757			167.757
Ammortamenti - Amm	49.799	-	49.799	50.525	-	50.525	52.639	-	52.639	50.093	-	50.093			50.093
Accantonamenti - Ace	13.431	227.266	240.697	13.431	221.768	235.199	13.431	221.768	235.199	13.431	221.768	235.199			235.199
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	13.431	-	13.431	13.431	-	13.431	13.431	-	13.431	13.431	-	13.431			13.431
- di cui per crediti	-	227.266	227.266	-	221.768	221.768	-	221.768	221.768	-	221.768	221.768			221.768
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Remunerazione del capitale investito netto - R	31.234	-	31.234	28.565	-	28.565	28.725	-	28.725	27.811	-	27.811			27.811
Remunerazione delle immobilizzazioni in caso - R_{SC}	-	-	-	1.910	-	1.910	1.910	-	1.910	1.910	-	1.910			1.910
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 - CK_{proprietà}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Costi di uso del capitale - CK	94.465	227.266	321.730	94.461	221.768	316.199	96.706	221.768	318.473	95.245	221.768	315.013			315.013
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Costi operativi incassanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	2.754	-	2.754	4.397	-	4.397	4.397	-	4.397	4.397	-	4.397			4.397
Costi operativi incassanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	80.484	-	80.484	80.484	-	80.484	80.484	-	80.484	80.484	-	80.484			80.484
Costi operativi incassanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{MT}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCM_{FI}	2.720	139.686	136.966	2.720	-	-	2.720	-	-	-	-	-			-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quota fissa - RC(I-T)Ima_{FI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE FISSA		39.044	39.044		39.205	39.205		39.160	39.160		38.814	38.814			-
Il Totale della entità tariffaria relativa alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/8/98	390.437	171.436	562.071	392.046	310.533	702.579	391.601	310.488	702.089	388.140	310.142	698.283			
T_{tot} = T_{tot} + T_{tot} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/8/98	1.561.578	324.794	1.886.372	1.998.225	431.151	2.029.376	1.586.322	429.960	2.016.282	1.582.861	429.614	2.012.474			
T_{tot} = T_{tot} + T_{tot} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/8/98	1.561.578	324.794	1.886.372	1.998.225	431.151	2.029.376	1.586.322	429.960	2.016.282	1.582.861	429.614	2.012.474			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - Q_{DD}			78%			78%			78%			78%			
Q _{DD} ton			4.113			4.113			4.113			4.113			
costo unitario effettivo - Coeff. Kcost/kg - (a-2)			47,94			47,38			45,84			47,24			
Benchmark di riferimento [cent/kilogrammi] (tabulazione standard/costo medio settore) - (a-2)			35,00			35,00			35,00			35,00			
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - P₁			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - P₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Tabelle - P			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Coefficiente di produttività - (1+P)			0,85			0,85			0,85			0,85			
Verifica dei limiti di crescita															
IP _{RI}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività - X_{RI}			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%			
coeff. Potenziamento del servizio - K_{RI}			3,19%			0,72%			1,00%			1,00%			
coeff. per recupero inflazione - CM_{RI}			1,89%			0,36%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - (1+P)			6,44%			3,80%			2,70%			2,70%			
T _{tot}			1.886.372			1.886.372			1.886.372			1.886.372			
T _{tot}			1.240.380			1.240.380			1.240.380			1.240.380			
T _{tot}			688.446			562.071			702.579			702.579			
T _{tot}			1.948.828			1.886.372			1.948.801			1.995.514			
T _{tot} / T _{tot}			0,940			1,000			1,000			1,000			
T _{tot} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita)			1.886.372			1.948.801			1.995.514			2.012.474			
delta (T _{tot} - T _{tot})			-			62.429			20.741			-			

**Relazione di accompagnamento al
Piano Economico Finanziario 2026-2029
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dei
Comuni di ARCOLA, BONASSOLA,
BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA,
LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL
MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE,
ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO
DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**

Bacino Comuni Provincia di La Spezia

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

Delibere ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF
Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025

1 Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (ARLIR) (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore Acam Ambiente Spa (capitoli 2 e 3) e il singolo Comune.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del terzo periodo regolatorio (anni 2026-2029).

ARLIR è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il singolo Comune appartenente al bacino della Provincia di La Spezia di cui segue elenco:

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'Ambito oggetto della presente relazione è composto dai 32 Comuni della Provincia della Spezia. Sul territorio, dal 30.06.2023 è presente un gestore unico che ad oggi effettua il servizio nei 32 Comuni appartenenti al territorio di competenza della Provincia (sono cessate le gestioni in economia nel corso dell'annualità 2023 per Carrodano, Levanto, Varese Ligure e Zignago).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per l'annualità 2026-2029 per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti si è proceduto all'applicazione di condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, la documentazione acquisita dal gestore ed eventualmente completata a cura dell'Ente territorialmente competente fa riferimento al solo ambito tariffario del Singolo Comune.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Vedi Relazioni annesse del Gestore Acam Ambiente Spa e del Comune

4 Attività di validazione (ETC)

ARLIR, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 397/2025/R/rif attraverso incarico all'RTI LABELAB S.r.l. - MAGESTI S.r.l. - PERK SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS CONSULTING S.r.l. - SMART ENGINEERING S.r.l., società specializzate sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

Sono formalizzate all'interno del Report di Validazione seguente.

RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"

ARLIR
16/07/2026



Bacino Spezzino (SP)

RELAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEL PEF 2026-29 RIFIUTI

**Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO
DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI,
MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE,
RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO
STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**

Ai sensi Delibera ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF
Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025

A cura di:

RTI LABELAB S.r.l. -

MAGESTI S.r.l. - PERK

SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS

CONSULTING S.r.l. - SMART

ENGINEERING S.r.l.

Il Referente

Ing. Giovanni Montresori

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	6
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2026-29.....	8
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2	Attività in capo al Comune	Errore. Il segnalibro non è definito
2.3	Riferimento ETC e Validatore	8
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	9
4	Attività di valutazione di competenza dell'ETC	9
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	9
4.2	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	9
4.3	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie.....	10
4.4	Coefficiente di recupero produttività	10
4.5	Coefficiente di potenziamento K e CRI	10
4.6	Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)	11
4.7	Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing	11
4.8	Cespiti e costi del capitale.....	11
4.9	Conguagli	11
4.10	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	12
4.11	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	12
4.12	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	12
4.13	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	12
4.14	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	12
4.15	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	13
5	Prezzi Finali.....	13
6	Esito attività di validazione e parametri R1, R2, H.....	14

RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA AL “MTR-3 ARERA 397/2025”	ARLIR 16/07/2026
---	---

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

Ai sensi della deliberazione n° 397/2025/r/rif la procedura di approvazione e validazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 prevede quanto segue (rif. art. 7):

- (rif. c.7.1) Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.
- (rif. c.7.3) Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.
- (rif. c.7.4) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Nello specifico l'art. 30 dell'MTR-3 (all- A alla Del 397/2025/r/rif e smi) puntualizza quanto segue:

- 30.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:
- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 30.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico

**RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"**

ARLIR
16/07/2026

finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.

- 30.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La Tabella seguente riassume le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2026-29:

Fasi / Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A. La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A.1. Acquisizione dei dati contabili al Comune/Gestore mediante template strutturati
	A.2. Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
	A.3. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
	A.4. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita
	A.5. Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B. Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	B.1. Rispetto generale della metodologia di calcolo
	B.2. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda)
	B.3. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
	B.4. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
	B.5. Confronto sui COI-COnew e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti)
	B.6. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri, tra cui R1, parametro H
	B.7. Determinazione dei conguagli
	B.8. Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie (impiego Tool Arera)
	B.9. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
	B.10. Verifica Limite crescita annuale entrate tariffarie Art. 4 395-25 con analisi parametro CRI – Ka, gamma, ecc
	B.11. Verifica corretta attribuzione costi fissi e variabili
	B.12. Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente
	B.13. Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
	B.14. Rispetto delle tempistiche di validazione
C. Il rispetto dell'equilibrio economico	C.1. Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore
	C.2. Verifica della corretta applicazione delle tariffe di accesso agli impianti ai quantitativi come previsto dal metodo e relativo confronto con costi storici inflazionati in coerenza all'MTR

RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA AL "MTR-3 ARERA 397/2025"	ARLIR 16/07/2026
--	-----------------------------------

4 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

Ai fini della redazione del PEF 2026-2029:

- ☐ Il gestore ha valorizzato i costi fonte contabile a-2
- ☐ I Comuni hanno valorizzato i costi fonte contabile a-2.

Le attività di verifica e coerenza hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie sia del Comune che del Gestore nel corso di sessioni di validazione effettuate.

5 Attività di valutazione di competenza dell’ETC

5.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2026-29 dei singoli Comuni è coerente con la disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

I principali provvedimenti di ARERA vigenti sul tema REGOLAZIONE ECONOMICA			
Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029	Del_397/2025/R/Rif	Nuovo Metodo tariffaria con obblighi per Redazione del Piano Finanziario
2	Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2026-2029:  Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029  Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029  Allegato_3_-_Dichiarazione_Veridicità  Allegato_4_-_Dichiarazione_Veridicità_Comuni	Det. 1/DTAC/2025	Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/r/rif (MTR-3)

Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l’obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

5.2 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

I servizi extra-perimetro in accordo al contratto vigente e alle precedenti approvazioni dei PEF ove presenti sono valorizzati nei singoli Tool.

RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA AL “MTR-3 ARERA 397/2025”	ARLIR 16/07/2026
---	---

5.3 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-3, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono contenuti nei singoli tool e coerenti con i parametri descritti nei paragrafi successivi.

5.4 Coefficiente di recupero produttività

Il confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il Benchmark di riferimento è correttamente inserito nel Tool unitamente alle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno a-2 e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X.

5.5 Coefficiente di potenziamento K e CRI

Il parametro K e il parametro CRI sono valorizzati come segue nei singoli Tool in coerenza al seguente prospetto:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie		$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1} \leq 1 + \rho_a$			
		2026	2027	2028	2029
	rpl_a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
	X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
	K_a	3,15%	0,72%	1,00%	1,00%
	CRI_a	1,59%	0,58%	0,00%	0,00%
	ρ_a	6,44%	3,00%	2,70%	2,70%

Il limite alla crescita è definito a livello di ambito contrattuale di ACAM, fermo restando che in presenza di costi regolatori determinati nel tool di calcolo per il singolo ambito tariffario inferiori rispetto all'applicazione del parametro rho, il totale delle entrate tariffarie massime è il valore minore tra i costi regolatori e quelli determinati con il parametro rho (evoluzione canone 2025 con il ho). Il valore finale è determinato nel singolo tool alla voce.

ΣΤ... (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Si è proposto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e dalla determinazione 1/DTAC/2025, la valorizzazione del coefficiente Ka esclusivamente per la prima annualità del periodo regolatorio 2026-2029, fissandolo al livello del 3,15% (a cui si aggiunge la valorizzazione del fattore CRI). Tale scelta è motivata dalla necessità di sostenere un significativo rafforzamento quali-quantitativo del servizio erogato a livello provinciale di gestione dei rifiuti urbani, resosi indispensabile alla luce delle seguenti evidenze:

- Incremento dei fabbisogni di servizio, connesso a dinamiche territoriali (es. flussi turistici, densità urbana, caratteristiche morfologiche) che richiedono un'intensificazione delle attività di raccolta, spazzamento e igiene urbana;
- Obiettivi di miglioramento delle performance ambientali, in particolare in termini di incremento della raccolta differenziata e riduzione del rifiuto indifferenziato conferito agli impianti. Ciò anche grazie alla realizzazione di investimenti strategici, parzialmente finanziati nell'ambito del PNRR, che comportano un rilevante potenziamento infrastrutturale e logistico del servizio.
- Miglioramento continuo degli standard di qualità tecnica e contrattuale introdotti dalla

RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA AL "MTR-3 ARERA 397/2025"	ARLIR 16/07/2026
---	---

regolazione ARERA (TQRIF), che richiede investimenti nell'infrastruttura informatica. Il monitoraggio dei dati consente inoltre all'azienda di verificare le performance delle prestazioni erogate, al fine di conseguire livelli di servizio via via più elevati;

- Esigenze di resilienza e continuità operativa, anche in relazione a criticità pregresse o emergenti (es. eventi straordinari, pressione stagionale, vincoli logistici del territorio).

Il gestore ha proposto la valorizzazione del coefficiente _Ka CRI_ potenziati per la sola prima annualità 2026, anche al fine di avere la copertura dei maggiori oneri già sostenuti negli anni precedenti riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3, che garantiscano l'equilibrio economico finanziario della gestione.

La determinazione di tale valore è stata quindi effettuata tenendo conto della necessità di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni in essere, assicurando al contempo la sostenibilità del percorso di potenziamento e miglioramento del servizio programmato nel quadriennio di riferimento.

In particolare, la valorizzazione del parametro CRI trova giustificazione nei seguenti elementi: incremento medio del costo del lavoro registrato a partire dal 2025, inserito nei valori CO-ANT che hanno determinato un aumento degli oneri retributivi e contributivi a carico dell'impresa.

5.6 Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)

I costi inseriti nel Tool sono legati all'adeguamento del costo del lavoro (nuovo contratto) per il gestore , Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

La scelta del fattore di sharing nel pieno è avvenuta nel rispetto della matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di *sharing* (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$) e delle linee guida di ARLIR. I valori sono contenuti nel Tool. La scelta dei parametri contenuti nel foglio IN PAR risulta coerente con i criteri metodologici di riferimento.

5.7 Cespiti e costi del capitale

Si dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.8 Conguagli

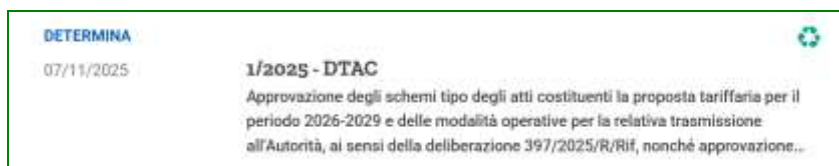
Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).

Inoltre, per quanto concerne le voci di congruaggio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (a-2), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei *target*, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza. Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del congruaggio I²⁰²⁵ (parte variabile e parte fissa).

RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA AL "MTR-3 ARERA 397/2025"	ARLIR 16/07/2026
---	---

**RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"**

ARLIR
16/07/2026



5.14 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2026-29 da parte del Comune.

6 Prezzi Finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2026 e valevoli con i gestori e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contrattuali.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Omissis

2.3 7.9 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 7.8 avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2028;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2028.

7.10 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del MTR-3.

7.11 Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri γ_1, α e γ_2, α , del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg, \alpha}$, $K\alpha$ e $CR\alpha$ assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.

7.12 Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti congruagli a favore dell'utenza.

7.13 Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore $R1$ si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro $K\alpha$ negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.

7.14 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

**RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"**

**ARLIR
16/07/2026**

7 Esito attività di validazione e parametri R1, R2, H

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare il supporto all'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione n° 397/2025/r/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Art. 30 dell'Allegato A alla citata delibera.

L'attività di supporto alla validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci in più riprese, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del Gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Nello specifico è stata verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

È stata inoltre verificata la presenza delle Dichiarazioni di veridicità dei dati trasmesse e acquisite agli atti dell'Ente Territorialmente Competente.

Si evidenzia che i documenti predisposti dal Comune e dal Gestore sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 397/2025/R/rif.

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente rilascia la presente relazione per la validazione individuando un valore di PEF anno 2026 anni successivi coerente con prospetti successivi.

RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA AL "MTR-3 ARERA 397/2025"	ARLIR 16/07/2026
---	---

	2026			2027			2028			2029		
Riferimento Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale
ARCOLA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.561.578	324.794	1.886.372	1.598.225	344.826	1.943.051	1.586.322	409.192	1.995.514	1.582.861	429.614	2.012.476
BONASSOLA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	440.823	156.043	596.866	436.913	177.887	614.800	431.109	174.803	605.913	430.229	170.430	600.659
BORGHETTO DI VARA-AII-1-_MTR-3_2026-2029-ETC.xlsx	154.379	25.557	179.936	159.018	26.325	185.343	163.311	27.036	190.347	167.721	27.766	195.487
DEIVA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029-Rev1.xlsx	682.275	101.980	784.255	702.775	105.044	807.819	721.750	107.880	829.630	741.238	110.793	852.030
LA SPEZIA-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-TP-Rev2.xlsx	27.056.568	46.657	27.103.225	27.720.056	57.785	27.777.841	27.652.372	57.785	27.710.157	26.592.528	57.785	26.650.313
LUNI-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.451.379	258.593	1.709.971	1.494.988	266.362	1.761.350	1.535.353	273.554	1.808.907	1.519.309	258.595	1.777.903
MONTEROSSO-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	1.369.983	-	1.369.983	1.411.146	-	1.411.146	1.449.247	-	1.449.247	1.488.377	-	1.488.377
PORTOVENERE-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev4.xlsx	1.562.318	595.355	2.157.673	1.609.261	613.244	2.222.504	1.554.102	728.410	2.282.512	1.548.606	795.533	2.344.140
RIOMAGGIORE-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	1.294.744	-	1.294.744	1.333.647	-	1.333.647	1.369.655	-	1.369.655	1.406.636	-	1.406.636
ROCCHETTA DI VARA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	173.383	56.581	229.964	178.592	58.281	236.873	183.414	59.855	243.269	188.367	61.471	249.837
SANTO STEFANO-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.627.932	947.455	2.575.387	1.676.846	975.923	2.652.770	1.722.121	1.002.273	2.724.394	1.699.656	1.098.297	2.797.953
SARZANA-AII-1_MTR-3_2026-2029-PEF-ETC.xlsx	6.491.805	1.280.524	7.772.329	6.686.863	1.319.000	8.005.863	6.867.408	1.354.613	8.222.021	7.052.828	1.391.187	8.444.016
VERNAZZA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029-Rev1.xlsx	663.343	-	663.343	683.274	-	683.274	701.723	-	701.723	720.669	-	720.669

DOMESTICA	2026					
	Fissa	Variabile	Ka	Kb	N.utenze	Metratura
Famiglie di 1 componente	0,9193	37,0776	0,80	1,26	2.290	152.809
Famiglie di 2 componenti	1,0802	55,9107	0,94	1,90	3.410	232.674
Famiglie di 3 componenti	1,2066	67,6814	1,05	2,30	1.239	91.973
Famiglie di 4 componenti	1,3100	73,5668	1,14	2,50	665	52.624
Famiglie di 5 componenti	1,4134	94,7540	1,23	3,22	169	15.464
Famiglie di =>6 componenti	1,4938	109,4673	1,30	3,72	69	6.288

categoria	NON DOMESTICA	2026						
		Fissa	Variabile	Totale tariffa	Kc	Kd	N.utenze	Mettratura
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3707	3,4922	3,8629	0,44	3,80	19	2.334
2	Cinematografi e teatri	0,3075	2,7570	3,0645	0,37	3,00	-	-
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5476	5,5048	6,0524	0,65	5,99	344	68.990
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,8425	8,1791	9,0216	1,00	8,90	8	1.005
5	Stabilimenti balneari	0,4297	3,8230	4,2527	0,51	4,16	-	-
6	Esposizioni, autosalon	0,4381	4,1906	4,6287	0,52	4,56	7	1.552
7	Alberghi con ristorante	2,0220	9,6955	11,7175	2,40	10,55	3	255
8	Alberghi senza ristorante	0,9099	8,3170	9,2269	1,08	9,05	27	3.283
9	Case di cura e riposo	1,0531	10,4307	11,4838	1,25	11,35	1	1.053
10	Ospedali	0,9942	8,8959	9,8901	1,18	9,68	-	-
11	Uffici e agenzie	1,3312	13,3990	14,7302	1,58	14,58	130	10.266
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,5139	40,4360	40,9499	0,61	44,00	3	335
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,2216	12,0573	13,2789	1,45	13,12	17	4.248
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,4744	13,0866	14,5610	1,75	14,24	12	449
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8257	8,4089	9,2346	0,98	9,15	8	728

16	Banchi di mercato beni durevoli	1,2090	10,7891	11,9981	1,44	11,74	-	-
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,2216	12,0113	13,2329	1,45	13,07	23	883
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,0531	10,5593	11,6124	1,25	11,49	12	1.640
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,3059	11,9286	13,2345	1,55	12,98	12	800
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,9183	9,6495	10,5678	1,09	10,50	35	8.020
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,0110	9,7874	10,7984	1,20	10,65	27	2.492
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,7693	20,9348	22,7041	2,10	22,78	18	1.277
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,4341	17,1394	22,5735	6,45	18,65	1	18
24	Bar, caffè, pasticceria	1,7693	20,9348	22,7041	2,10	22,78	18	997
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,3590	24,5373	26,8963	2,80	26,70	9	2.286
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9378	20,0802	22,0180	2,30	21,85	1	19
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	6,3188	21,6884	28,0072	7,50	23,60	4	276
28	Ipermercati di generi misti	1,8114	16,2066	18,0180	2,15	17,64	-	-
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,3894	39,2781	43,6675	5,21	42,74	-	-
30	Discoteche, night club	1,2427	11,1383	12,3810	1,48	12,12	-	-